

REGOLAMENTO N. 1 DEL 15 MARZO 2006

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI), CAPO VII (DESTINATARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E PROCEDIMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP N. 2466 DEL 23 OTTOBRE 2006. LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, in particolare gli artt. 24 e 26, comma 3, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che, facendo venir meno la facoltà di pagamento in misura ridotta per i procedimenti sanzionatori avviati a partire dal 12 gennaio 2006 ed attribuendo all'ISVAP il potere di emanare direttamente i provvedimenti sanzionatori, ha abrogato conseguentemente tutte le norme contenute negli articoli del Codice delle Assicurazioni Private nella parte in cui viene fatto riferimento alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori e alla facoltà di pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

VISTI in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 24 della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262 i quali prevedono che l'ISVAP disciplini, con proprio regolamento, le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione ed agli altri principi in materia di giusto procedimento amministrativo;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Istituto del 22 febbraio 2006 che ha istituito il Servizio Sanzioni nell'ambito della Direzione Coordinamento Giuridico e definito le relative competenze;

VISTE le Norme di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, da ultimo modificate in data 15 marzo 2006, che attribuiscono alla Vice Direzione Generale l'istruttoria dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni che impone la fissazione di termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

RITENUTA la necessità di disciplinare il procedimento sanzionatorio di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e, in quanto compatibili, all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 15 marzo 2006 con la quale è stato approvato il presente Regolamento

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1

(Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) "destinatari delle sanzioni": i soggetti destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 306, 308 e 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- c) "procedimento sanzionatorio": il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d) "Servizi dell'Istituto": i Servizi che, secondo l'organizzazione interna dell'Istituto, svolgono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio;
- e) "Servizio Sanzioni": il Servizio dell'Istituto che cura la fase conclusiva del procedimento sanzionatorio per la decisione del Presidente.

Art. 2

(Procedimento sanzionatorio)

1. Il procedimento sanzionatorio è relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste per la violazione delle norme di cui al decreto ed è regolato dalle disposizioni che seguono.

Art. 3

(Avvio del procedimento sanzionatorio)

1. I Servizi dell'Istituto che nell'esercizio delle proprie competenze rilevino fatti suscettibili di dar luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2 predispongono, sulla base della documentazione agli atti, l'atto di contestazione delle violazioni rilevate a carico dei destinatari delle sanzioni.

2. *L'atto di contestazione, a firma congiunta di due Capi dei Servizi di cui alla lettera d) dell'art. 1 o, in caso di assenza o impedimento di uno di essi, da un Capo Servizio e da un Dirigente dei Servizi medesimi, è notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti¹.*

¹ Il precedente comma 2 dell'art. 3 prevedeva: "L'atto di contestazione, a firma del Vice Direttore Generale o, in sua assenza o impedimento, di due Capi dei Servizi di cui alla lettera d) dell'art. 1, è notificato ai soggetti destinatari delle sanzioni entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni per i

3. L'atto di contestazione contiene una sintetica esposizione dei fatti, le violazioni riscontrate, l'indicazione del responsabile del procedimento, il termine entro il quale gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 4.

4. La data di notifica dell'atto di contestazione rappresenta la data di avvio del procedimento sanzionatorio.

Art. 4

(Istruttoria del procedimento sanzionatorio)

1. Entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione i soggetti destinatari delle sanzioni possono far pervenire ai Servizi dell'Istituto memorie difensive od altri elementi controdeduttivi, nonché richiesta, ove lo ritengano necessario, di essere sentiti, direttamente od attraverso propri rappresentanti. In tal caso l'audizione si terrà entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Entro i successivi 90 giorni dal ricevimento delle memorie difensive o dall'audizione, se successiva, i Servizi dell'Istituto concludono la fase istruttoria del procedimento sanzionatorio e ne riferiscono gli esiti al Servizio Sanzioni con relazione motivata. In assenza di memorie difensive o di richiesta di audizione i Servizi dell'Istituto provvedono agli adempimenti di cui al presente comma entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Ove il soggetto destinatario si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 327, comma 1, del decreto, la relazione - da trasmettere al Servizio Sanzioni entro 90 giorni decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al comma 4 dell'art. 327 del decreto - dovrà contenere indicazioni circa la realizzazione delle condizioni richieste per dar luogo all'irrogazione della sanzione sostitutiva.

Art. 5

(Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio)

1. Il Servizio Sanzioni, verificata la ritualità e la completezza degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell'istruttoria dei Servizi dell'Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente per la decisione.

2. Il provvedimento motivato adottato dal Presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione ai sensi dell'art. 3, entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell'Istituto.

3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l'ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto dall'art. 6. Si applicano l'art. 326, commi 7 e 8, del decreto e l'art. 24, commi 5 e 6 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

4. Il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio.

Art. 6

(Termini per il pagamento)

1. Il pagamento delle sanzioni irrogate in applicazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII del decreto è effettuato, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione. Il termine per il pagamento è di 60 giorni se il destinatario risiede all'estero.

soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti. Nel caso in cui venga contestato l'illecito previsto dall'art. 327 del decreto, l'atto di contestazione contiene altresì la richiesta al destinatario se intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 1 della stessa norma".

Nel provvedimento di irrogazione della sanzione sono indicate le modalità di pagamento.

Art. 7
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti avviati a partire dal 12 gennaio 2006.

Art. 8
(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti sanzionatori già avviati alla data dell'11 gennaio 2006, per i quali nei termini di cui all'art.18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 sono state presentate memorie difensive e/o è stata richiesta l'audizione senza che essa si sia ancora tenuta, seguiranno l'iter procedurale previsto dal presente Regolamento; il procedimento sanzionatorio, con l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione, si conclude entro il 31 dicembre 2007.

2. Per i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1 i destinatari della contestazione possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 328, comma 2 del decreto:

- a) entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, nel caso in cui abbiano presentato soltanto memorie difensive nei termini di cui al comma 1;
- b) entro la data fissata per l'audizione, ove già richiesta nei termini di cui al comma 1.

Nei termini di cui alle lettere a) e b) i destinatari della contestazione, qualora si avvalgano della facoltà di cui all'art. 328, comma 2 del decreto, inoltrano all'Isvap copia del documento attestante l'avvenuto pagamento e la dichiarazione di rinuncia al reclamo e agli ulteriori atti del procedimento.

3. Per i procedimenti sanzionatori per i quali alla data dell'11 gennaio 2006 era già stata completata la fase istruttoria, anche per decorso dei termini di cui al comma 1, il Servizio Sanzioni predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente dell'Istituto per la decisione. Il provvedimento motivato di irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione del procedimento è adottato entro il 31 dicembre 2006.

Art.9
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'Isvap. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Istituto.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)